

DPCM 29/11/2001, ALLEGATO 2 B): ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI RELATIVE  
ALL'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

Il DPCM 29/11/2001, recante la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, che prevede l'erogabilità di alcune prestazioni sanitarie solo in base a specifiche indicazioni cliniche (allegato 2B);

CONSIDERATO

Che il predetto DPCM dà mandato alle Regioni affinché disciplinino i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse;

ATTESO

Che sulla base di quanto sopra il Dipartimento Sanità deve prevedere a regolamentare l'accesso alle seguenti prestazioni, contemplate negli allegati 2 B e del citato DPCM 29/11/2001:

- Assistenza odontoiatrica;
- densitometria ossea;
- medicina fisica, riabilitativa e ambulatoriale;
- chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri

RILEVATO

Che per la densitometria ossea e per la medicina fisica, riabilitativa e ambulatoriale sono stati costituiti due gruppi di lavoro e che per la chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri si è provveduto a richiedere alla Clinica Oculistica dell'Università di Genova apposite indicazioni ;

CONSIDERATO

Che i suddetti gruppi di lavoro e la Clinica Oculistica dell'Università di Genova hanno prodotto documenti tecnico/scientifici che definiscono i criteri di appropriatezza per l'accesso alle prestazioni citate, che si allegano al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e necessaria;

RILEVATO

Che la Commissione Regionale Promozione della Qualità delle Prestazioni Sanitarie ha approvato i suddetti documenti;

CONSIDERATO

Inoltre che per quanto riguarda le prestazioni di assistenza odontoiatrica si ritiene di attenersi alle seguenti condizioni indicate al comma 5, art. 9 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

- programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva;

- assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità

#### DATO ATTO

Che si rende pertanto necessario fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie sulle modalità di erogazione delle prestazioni parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;

#### CONSIDERATO

peraltro che l'applicazione delle previsioni del DPCM 29/11/2001 per quanto riguarda le prestazioni sopra indicate viene ad incidere in modo significativo sulla realtà ligure e in particolare sulle modalità prescrittive da parte dei medici prescrittori, in particolare i medici di famiglia;

#### RITENUTO

Pertanto necessario prevedere un'applicazione graduale delle indicazioni di cui al presente provvedimento, dopo aver attivato gli opportuni momenti di incontro e di informazione con i rappresentanti dei medici prescrittori, in particolare i medici di famiglia;

#### CONSIDERATO

infine che l'applicazione delle regolamentazioni all'accesso delle prestazioni di mineralometria ossea, medicina fisica, riabilitativa e ambulatoriale, di interventi di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri è da considerarsi, per il primo anno di applicazione, a carattere sperimentale, previa verifica dei risultati raggiunti in termini di riorganizzazione/riduzione delle liste d'attesa, maggiore appropriatezza delle prestazioni, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria;

#### RITENUTO

Pertanto necessario istituire un gruppo di lavoro a livello regionale per il monitoraggio delle attività che sarà formalizzato dal Direttore Generale del Dipartimento Sanità con successivo provvedimento, nel quale sarà prevista, tra le altre, una rappresentanza dei medici prescrittori, in particolare i medici di famiglia;

#### SU PROPOSTA

Dell'Assessore incaricato alla Sanità

### D E L I B E R A

1. Di regolamentare l'accesso alle seguenti prestazioni, contemplate nell'allegato 2 B del citato DPCM 29/11/2001:

- densitometria ossea;
- medicina fisica, riabilitativa e ambulatoriale;
- chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri

secondo i protocolli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e necessaria;

2. di favorire l'applicazione graduale delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, al fine di garantirne un corretto avvio procedurale da parte delle Aziende Sanitarie e di fornire alle categorie dei medici prescrittori tutte le informazioni necessarie, prevedendone pertanto l'avvio a regime a partire dal 1° settembre 2002;
3. di attivare, nella fase di avvio procedurale, gli opportuni momenti di confronto e informazione con i medici prescrittori, in particolare i medici di famiglia, finalizzati alla definizione delle modalità prescrittive delle prestazioni in argomento;
4. di considerare il primo anno di applicazione della presente disciplina quale periodo a carattere sperimentale volto alla verifica dei risultati raggiunti in termini di riorganizzazione/riduzione delle liste d'attesa, maggiore appropriatezza delle prestazioni, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria;
5. di istituire a tale proposito un apposito gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio delle attività che sarà formalizzato dal Direttore Generale del Dipartimento Sanità con successivo provvedimento, nel quale sarà prevista, tra le altre, una rappresentanza dei medici prescrittori, in particolare i medici di famiglia.